

Banche e imposte. Al di là dello Statuto

Sconto alle fondazioni solo se non c'è controllo

MILANO

Per lo sconto Ires alle fondazioni bancarie occorre guardare alle attività effettivamente svolte e non solo alle coordinate statutarie. E se la fondazione entra nella gestione della banca, niente sconto. La Cassazione, con la sentenza 644/2012 ha infatti accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate con il quale l'Agenzia aveva contestato l'agevolazione riconosciuta dai giudici di merito a una fondazione bancaria.

Richiamando i precedenti delle Sezioni unite (sentenze 1576/2009 e 27619/2006), la Corte afferma che deve presumersi l'esercizio dell'attività di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all'entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio. Solo se questi soggetti dimostrano di aver svolto per l'anno di imposta in contestazione un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e cultura-

le anziché quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie.

Occorre inoltre che nell'introdurre il giudizio davanti al giudice tributario la fondazione si dia cura di dimostrare di non aver esercitato la funzione di controllo e governo dell'ente creditizio, «non incombendo all'amministrazione finanziaria l'onere di sollevare in proposito specifiche contestazioni». La prova - spiega la Corte - non è "diabolica", perché può essere ottenuta producendo estratti dei libri contabili o di certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate.

La vicenda processuale aveva preso inizio quando la fondazione aveva impugnato il rifiuto dell'amministrazione finanziaria di rimborso dell'Irpeg (articolo 6 del Dpr 601/1973) a cui l'ente riteneva di aver diritto.

An.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

